

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Il COA

informa che il nostro Tribunale ha recentemente emesso un provvedimento con cui, richiesto di liquidare il compenso spettante al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dapprima, in applicazione dell'art. 106 bis T.U. spese di giustizia, ha ridotto il maggiore importo liquidato in sentenza e posto a carico dell'imputato per allinearlo ai valori tariffari previsti per il gratuito patrocinio, quindi, constatato che entrambe le parti (parte civile e imputato) erano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ha disposto che le spese così ridotte siano pagate dall'imputato ritenendo che in tal caso, stante l'ammissione al patrocinio di entrambe le parti, alla liquidazione non debba provvedere lo Stato.

Purtroppo, il provvedimento non indica il fondamento normativo di tale tesi né richiama precedenti giurisprudenziali di riferimento; ad ogni modo, ad avviso del COA trattasi di provvedimento ingiusto ed errato.

Innanzitutto, esso è intrinsecamente contraddittorio laddove da un lato applica le norme sul patrocinio a spese dello Stato riducendo l'importo del compenso liquidabile, dall'altro esclude l'applicabilità di quelle stesse norme, in tal modo risultando illogica l'operata riduzione del compenso che si risolve in un ingiustificato beneficio per l'imputato condannato al pagamento.

Ad ogni modo, deve ritenersi che esso poggi su una interpretazione strettamente letterale dell'art. 110, comma 3, T.U., secondo cui *“con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato”*, sicché tale disposizione non potrebbe applicarsi nell'ipotesi di imputato viceversa ammesso al beneficio.

In realtà, appare evidente come, al di là del dato letterale, dovuto alla mancanza di una espressa previsione normativa del caso in esame, la norma, per un principio sistemico, non possa non operare sia per l'imputato non ammesso che per quello ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche quest'ultimo, come il primo, tenuto alle restituzioni e al risarcimento nonché alle spese.

D'altra parte, proprio perché lo stesso provvedimento costruisce in termini di eccezione alla regola il principio affermato, sarebbe occorsa una espressa previsione per dargli fondamento.

Pertanto, qualora vi sia ammissione al patrocinio anche della parte civile, il rimborso delle spese non potrà che essere disposto a favore dello Stato che provvederà poi al recupero a carico dell'imputato.

Nei termini, con encomiabile chiarezza, la giurisprudenza di legittimità (sezione VII sentenza del 13.07.21 n. 33.365) secondo cui *“è jus receptum che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'Erario, potendo il difensore della parte civile ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d. p. r. n. 115 del 2002"; altresì, sez. V n. 33.103 del 22.09.90, ivi richiamata, nonché Tribunale di Torino, sez. III, sentenza del 10.06.2011 pubblicata su www.penalecontemporaneo.it che per prima ha affrontato la questione).

Se il precedente in commento dovesse consolidarsi avrebbe forte impatto, anche statistico, negandosi il diritto al compenso ogni qualvolta sia la parte civile che l'imputato siano ammessi al beneficio.

Peraltro, un tale principio sarebbe suscettibile di estensione anche alla materia civile, con effetti devastanti perché, inevitabilmente, nel lungo periodo si risolverebbe non solo in un ulteriore ed ingiusto danno per l'Avvocatura, quanto e soprattutto in una negazione di tutela per i soggetti più deboli cui verrebbe nei fatti precluso l'accesso al beneficio per l'indisponibilità dei difensori ad assumere l'incarico.

Per le ragioni sintetizzate, anticipo che il COA, in coerenza con la linea di intransigente tutela degli interessi di categoria cui ha inteso caratterizzare il suo mandato, adotterà ogni più utile iniziativa per contrastare il suddetto provvedimento ritenendolo lesivo non solo del legittimo interesse del collega da esso direttamente inciso ma degli interessi collettivi dei quali esso COA è ente esponenziale e tutore.

Sarete aggiornati sugli sviluppi nel mentre vorrete a vostra volta notiziare di analoghi provvedimenti che dovessero essere adottati.

Lagonegro, li 26.04.2024

Enzo Bonafine